



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 146 del 21/10/2014**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2014, n. 1952

Patto di stabilità regionale verticale cd. "ordinario" per l'anno 2014 di cui all'articolo 1, commi da 138 a 140, della legge 13 dicembre 2010, n. 228. Determinazioni.

L'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente dell'ufficio Bilancio e confermata dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.

Con deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2014, n. 430 veniva data attuazione per l'anno 2014 al patto di stabilità interno regionale verticale "incentivato" di cui all'articolo 1, commi da 122 a 125, della legge 21 dicembre 2012, n. 228.

Per le ragioni evidenziate nella predetta deliberazione ed a cui si rimanda per la regione Puglia nell'anno 2014 "continuano a persistere pertanto, anzi si manifestano in maniera ancora più grave, le motivazioni che hanno indotto la regione Puglia a non attivare il patto di stabilità verticale incentivato (e si aggiunge ordinario) per l'anno 2013.". Senonchè l'attivazione dell'istituto del patto di stabilità verticale incentivato per l'anno 2014 è stata resa possibile solo grazie alla disposizione della legge di stabilità 2014 che al comma 517 dell'articolo 1 ha previsto la possibilità per le regioni di scambiarsi spazi finanziari ai fini del patto di stabilità interno contro la cessione di risorse finanziarie. A tal fine la regione Puglia " .... al fine di non disperdere inutilmente (senza cioè farne derivare benefici agli enti locali della regione) le risorse legate alla attivazione del patto di stabilità interno verticale incentivato e nella impossibilità, per quanto prima esposto, di cedere quote del proprio obiettivo di patto, ha esplorato nell'ambito della conferenza delle regioni la possibilità di cedere l'incentivo in parola ad un'altra regione che fosse disponibile a cedere quote di patto alla regione Puglia che li avrebbe a sua volta "girati" agli enti locali della regione Puglia. All'esito del confronto, la regione Sicilia si è dichiarata disponibile ad effettuare il prefato scambio concordando che il rapporto di scambio fosse pari a 1:1,2 ovvero ad 1 euro di incentivo ceduto alla regione Sicilia corrisponde 1,2 euro di spazi finanziari da questa ceduti alla regione Puglia parimenti al rapporto previsto al comma 122 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. E' stata quindi attivata la procedura di cui al predetto comma 517 che ha portato la conferenza Stato-Regioni nella seduta del 13 marzo 2014 a ratificare il predetto accordo tra regione Puglia e regione Sicilia".

Successivamente è intervenuto Il decreto legge 12 settembre 2014,, n. 133 che con l'articolo 42 comma 3 ha prorogato, per l'anno 2014, dal 15 marzo al 15 ottobre il termine per l'attivazione del patto di stabilità regionale verticale cd. "ordinario" di cui all'articolo 1, commi da 138 a 140, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 le cui regole di funzionamento sono del tutto simili a quelle del patto di stabilità regionale verticale incentivato ad eccezione appunto dell'assenza dell'incentivo statale.

Con nota n. 671/14 del 26 settembre 2014 l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) - Puglia chiedeva di conoscere se la regione, in guisa della suddetta proroga del termine, intendesse attivare il meccanismo del patto di stabilità verticale ordinario.

Con riferimento a tale richiesta non può purtroppo che confermarsi l'impossibilità di attivare tale importante strumento di flessibilizzazione territoriale dei vincoli del patto di stabilità interno dato il permanere di tutte le criticità espresse, come già detto, nella predetta deliberazione n. 430/2014 a cui si aggiungono gli ulteriori vincoli in materia di utilizzo dell'obiettivo di competenza eurocompatibile introdotti dall'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 come modificato dall'articolo 42 del citato decreto legge n. 133/2014.

Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del dott. Leonardo di Gioia, Assessore al Bilancio;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Bilancio e dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

1. Per quanto riportato in premessa che si intende qui integralmente richiamato, di confermare di non potersi procedere all'attivazione, per l'anno 2014, del patto di stabilità regionale verticale cd. ordinario, di cui all'articolo 1, commi da 138 a 140, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e che l'attivazione del patto di stabilità regionale verticale incentivato è stata resa possibile grazie alle motivazioni in premessa indicate;
2. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere la presente deliberazione all'Anci ed Upi regionali;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 13;
4. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Alba Sasso

---